



*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*  
*Direzione Infrastrutture e Servizi Media*

**DETERMINA N. 5/16/DIS**

**VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 43 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N.177 IN MERITO ALLA CONCENTRAZIONE REALIZZATA ATTRAVERSO IL TRASFERIMENTO DI RAMO D'AZIENDA DALLA SOCIETÀ RADIO 19 S.R.L. ALLA SOCIETÀ RADIO LAGOONO S.R.L.**

**IL DIRETTORE**

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*;

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 208 *“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”*;

VISTA la delibera n. 658/15/CONS del 1 dicembre 2015, allegato A, recante *“Procedimento per la valutazione delle dimensioni economiche del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC) per l'anno 2014”*;

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante *“Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 368/14/CONS dell'8 giugno 2014, recante "*Regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà, delle società radiotelevisive e dei procedimenti di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*";

VISTE la note pervenute in data 10 dicembre 2015 (prot. n. 81309) e 1 marzo 2016 (prot. n. 9796), con cui la società Lagouno S.r.l. ha comunicato l'acquisizione, dalla società Radio 19 S.r.l., del ramo d'azienda costituito dall'impresa radiofonica a carattere commerciale operante in ambito locale di cui alle concessioni n. 902946 e n. 902770 rispettivamente per i marchi "*Radio 19*" e "*Radio 19 Latino*";

RILEVATO che la società acquirente e la società cedente operano nel Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC);

CONSIDERATO quanto segue:

1. l'Autorità, in occasione di operazioni di concentrazione o intese che intervengano tra soggetti operanti nel SIC, verifica il rispetto dei limiti enunciati dai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 43 e dal comma 1, *lett. d*) dell'articolo 5 del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici;

2. la società Radio Lagouno S.r.l., soggetto acquirente, risulta essere:

- una società a responsabilità limitata con sede in Bergamo (BG), Via G. Camozzi n. 9/11 (c.f./p.i. 00699990164);

- operante nel SIC e iscritta al ROC con il numero 9355 come esercente attività di radiodiffusione sonora commerciale locale in tecnica analogica per i marchi "*Radio Numberone*" (concessione n. 902630), "*Radio Numberone Dance*" (concessione n. 905278), "*Radio Nostalgia*" (concessione n. 902036) e "*Radio Nostalgia 2*" (concessione n. 901527);

- controllata al 55% dal sig. Gervasoni Bruno (c.f. OMISSIS);

- non controllante alcuna società;

3. la società Radio 19 S.r.l., soggetto cedente, risulta essere:

- una società a responsabilità limitata con sede in Genova (GE), Piazza di Piccapietra n. 21 (c.f. 01580750998);

- operante nel SIC e iscritta al ROC con il numero 15976 come esercente attività di radiodiffusione sonora commerciale locale in tecnica analogica per i marchi “Radio 19” (concessione n. 902946) e “Radio 19 Latino” (concessione n. 902770);

- controllata al 100% dalla società Italiana Editrice S.p.A., a sua volta controllata al 77% dalla società Fiat Chrysler Automobiles N.V. (c.f.97784450013);

4. l’operazione in esame è stata effettuata in data 30 ottobre 2015 tramite cessione di radio d’azienda di cui alla scrittura privata autenticata dal dott. Remo Maria Morone in Torino– rep. 4.812/1.932 con la quale la società Radio Lagouno S.r.l. ha acquisito dalla società Radio 19 S.r.l. il ramo d’azienda costituito dall’impresa radiofonica a carattere commerciale operante in ambito locale di cui alle concessioni n. 902946 e n. 902770 rispettivamente per i marchi “Radio 19” e “Radio 19 Latino” compresi tutti gli impianti di radiodiffusione e collegamento eserciti;

5. con riferimento al rispetto dei limiti relativi al numero di autorizzazioni per programmi radiofonici su frequenze terrestri, di cui al comma 7 dell’articolo 43 e al comma 1, *lett. d)* dell’articolo 5, si rileva che gli stessi non trovano applicazione stante la non completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche in tecnica digitale;

6. in merito alle valutazioni sul rispetto dei limiti anticoncentrativi di cui ai commi 9 e 10 si rileva che, per l’anno 2014, la società Lagouno S.r.l., società acquirente, ha conseguito ricavi rilevanti ai fini SIC pari al OMISSIS% del SIC, come quantificato dalla delibera n. 658/15/CONS del 1 dicembre 2015 (euro 17.137 milioni); mentre la società Radio 19 S.r.l. società cedente, ha conseguito ricavi rilevanti ai fini SIC pari al OMISSIS% del SIC. Pertanto, in considerazione della natura dell’accordo, l’operazione in esame non risulta idonea a consentire il conseguimento da parte della società Lagouno S.r.l., anche attraverso società controllate o collegate, di ricavi superiori al 20% dei ricavi complessivi del SIC;

7. con riferimento alla verifica di cui all’articolo 43, comma 11, è emerso che le società partecipanti non conseguono ricavi nel settore delle comunicazioni elettroniche superiori al 40% dei ricavi complessivi in quel settore;

8. ai fini delle verifiche di cui all’articolo 43, comma 12, del Testo Unico, relativa al controllo sull’acquisizione di partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o la costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani a seguito dell’operazione, si rileva che tali verifiche sono effettuate solo in caso di acquisizione da parte di soggetti che esercitano attività televisiva in ambito nazionale;

VISTI gli atti del procedimento;

**DETERMINA**

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16 del Regolamento adottato con delibera n. 368/14/CONS del 17 luglio 2014.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Roma, 11 maggio 2016

IL DIRETTORE  
Antonio Provenzano